

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) NATOLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SERIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - FABIO SANTANGELI

Seduta del 17/07/2019

FATTO

Con ricorso pervenuto in data 8.08.2018, preceduto da reclamo, il ricorrente espone: a) di aver richiesto all'intermediario resistente, con missive del 7/02/2018 e del 2/03/2018, la consegna del contratto di apertura di credito in conto corrente precedentemente stipulato con la banca stessa; b) che, con nota datata 8/05/2018, l'intermediario ha riscontrato tale richiesta affermando di aver "disguidato il contratto" in fase di archiviazione o di trasferimento dei plichi in archivi esterni; c) che la banca non ha evaso tale richiesta, rendendosi in tal modo inadempiente rispetto agli obblighi prescritti dalla disposizione sopra citata; d) di aver ulteriormente diffidato l'intermediario – a mezzo reclamo del 4/06/2018 – alla consegna del contratto e, in mancanza, alla restituzione di quanto dal ricorrente indebitamente versato alla banca (atteso che in tal caso il contratto sarebbe nullo per violazione dell'art. 117 comma 1 TUB); e) che la banca ha eccepito, con riscontro al reclamo del 20/06/2018, la prescrizione del diritto di ottenere copia del contratto, essendo decorso il termine decennale previsto dall'art. 2220 c.c.; nonchè la genericità della domanda di restituzione dell'indebitato. Il ricorrente chiede, in via principale, la consegna del contratto di apertura di credito in conto corrente stipulato con l'intermediario resistente; in via subordinata, la dichiarazione di nullità del contratto de quo per violazione dell'art. 117 comma 1 TUB e la condanna dell'intermediario all'adempimento dei conseguenti obblighi restitutori. Chiede altresì il rimborso delle spese.

Costitutosi l'intermediario si oppone alle pretese della ricorrente eccependo: a) che la richiesta di consegna del contratto in discorso non è meritevole di accoglimento, in ragione



dell'avvenuta prescrizione – ex art. 2220 c.c. – dell'inerente diritto del ricorrente; b) che la domanda di nullità del contratto per violazione dell'art. 117 comma 1 TUB non è ammissibile, in quanto avente ad oggetto un vizio genetico del contratto e pertanto esorbitante dalla competenza ratione temporis dell'Arbitro, posto che il negozio de quo è stato stipulato nel 2007; c) che tale inammissibilità si estende anche alla porzione del rapporto relativa al periodo rientrante nella competenza dell'Arbitro, atteso che il ricorrente non ha frazionato la propria domanda, riducendo così il petitum alla parte di rapporto esistente durante il periodo di competenza dell'Arbitro; d) che il ricorso è altresì inammissibile per la genericità della domanda ivi contenuta e comunque non meritevole di accoglimento in ragione del mancato assolvimento, da parte del ricorrente, dell'onere della prova. Alla luce di quanto espresso, chiede pertanto il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La questione sottoposta al Collegio ha ad oggetto la richiesta avanzata dal ricorrente di consegna ex art. 119 TUB di copia del contratto di apertura del credito in conto corrente stipulato con l'intermediario resistente.

Va, preliminarmente, disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dall'intermediario in ordine al diritto del ricorrente di ottenere copia della documentazione contrattuale essendo già decorso il termine decennale di cui all' art. 119 TUB decorrenti dalla conclusione del contratto.

Sul punto il Collegio rileva che come correttamente ritenuto sia dalla giurisprudenza, sia in seno all'Abf, il diritto dei titolari di un rapporto bancario, nonché dei loro aventi causa trova fondamento direttamente nell'art. 1374 c.c., nonché nell'art. 117 TUB, il quale dopo aver previsto che i contratti siano redatti in forma scritta a pena di nullità, impone che copia degli stessi sia consegnata al cliente.

In sostanza, il limite decennale eccepito dal resistente di cui all'art. 119 TUB è riferibile soltanto alla documentazione contabile inerente i rapporti bancari, non già alla documentazione contrattuale vera e propria. Al riguardo, si osserva che l'art. 119 T.U.B. è relativo alle sole "comunicazioni periodiche" al cliente e dispone che la richiesta può essere portata relativamente a "singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni", non anche alla documentazione contrattuale, che del rapporto costituisce il fondamento.

Sulla base delle superiori argomentazioni, il Collegio riconosce il diritto del ricorrente ad ottenere copia della documentazione richiesta.

Resta assorbita la domanda proposta in via subordinata dal ricorrente e relativa alla pretesa nullità del contratto, per difetto di forma scritta ex art. 117 TUB, la quale attendendo ad un vizio genetico di un contratto stipulato prima dell'1.01.2009, esula dalla competenza ratione temporis del Collegio.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla consegna di copia del contratto richiesta dal ricorrente.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.



Decisione N. 19454 del 14 agosto 2019

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI